

proposta n. 2446 del 2014

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 2378

DEL 17/09/2014.

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni e in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola **1316**: concessione congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, del Decreto Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' 01/10/2014 al 28/02/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del dipendente matricola 1316, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intesa ad ottenere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001 n. 151, nel periodo dal 01/10/2014 al 28/02/2015, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell' U.O. interessata in ordine alla concessione del congedo a decorrere dall' 01/10/2014, come richiesto dal dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del decreto Lgs. 26/03/2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di euro 36.151,98 che, rivalutato sulla base degli indici ISTAT, per l'anno 2014 risulta pari a euro 47.351,12;

VISTA la sentenza della corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, che estende il beneficio dell'art. 42 anche in favore dei figli conviventi di genitori portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92;

ACCERTATO che il dipendente **ha già fruito** di congedo allo stesso titolo per un totale di giorni 62 e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione del dipendente è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, l'importo massimo giornaliero da corrispondere, comprensivo dell'indennità e della contribuzione, sarà pari a euro 97,54;

VISTO il verbale della Competente Commissione, attestante che il genitore del dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione del dipendente attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, nonché della Circolare INPS n. 41 del 16/03/2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'art. 25 del CCNL per il personale del comparto 01/09/1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07/08/2009;

PER le motivazioni espone in premessa

D E T E R M I N A

1. di concedere al dipendente **matricola 1316** il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, nel periodo dal 01/10/2014 al 28/02/2015, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

2. di dare atto che durante il congedo al dipendente compete un importo giornaliero, comprensivo dell'indennità e della contribuzione, pari a euro 97,54, escluso gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR;
3. di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del Decreto 21/07/2000, n. 278.
4. di notificare il contenuto della presente determinazione al dipendente in parola e al Direttore dell' U.O. Di appartenenza della stessa;
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio AA.GG., e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

ORISTANO li ,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dr. Luciano Oppò)

Il funzionario istruente: F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 22/09/2014 al 06/10/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Antonina Daga)